



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Buongiorno a tutti!

di Tommaso Servetto

Forse sto tornando adolescente, o forse non sono mai cresciuto, ma mi è rimasto nel cuore il "Giornalino della 3° C", di cui ero partecipe quando frequentavo la scuola media alla "Renzo Pezzani", ed ho pensato a una riedizione coinvolgendo nelle mie fantasterie i miei colleghi di studio.

Perché "AGORA" e non "il Notiziario di Palagiustizia", "Rassegna giurisprudenziale" o mille altri titoli con cui si poteva chiamare questo stampato?

Il perché è da individuarsi nell'ambizioso progetto che vorrebbe rendere questo foglio, che non voglio pomposamente chiamare giornale, uno strumento di discussione dove ognuno può esprimere le proprie idee, opinioni e lanciare argomenti sui quali meditare in tema di Giustizia.

Un modo di parlarsi, di informarsi, di informare e, perché no, anche di aggiornarsi.

La prima osservazione critica che ci aspettiamo è quella di

essere fuori dal tempo, di utilizzare strumenti di comunicazione obsoleti perché oggi c'è internet e si comunica online. Noi però, fedeli al detto popolare "si stava meglio quando si stava peggio", proviamo a riproporre qualcosa di quando si stava peggio, tipo un foglio da leggere velocemente in un momento di pausa d'udienza o nelle lunghe attese che scandiscono le nostre giornate in Tribunale.

Il progetto è anche quello di segnalare a tutti gli addetti ai lavori, Avvocati, Magistrati, Personale di Segreteria, con dei brevi "flash", notizie giurisprudenziali significative ma che sfuggono alla memoria nel quotidiano ed in particolare segnalare la giurisprudenza più indicativa o innovativa e, perché no, anche la più curiosa, prodottasi nei 17 Tribunali che compongono il distretto di Corte d'Appello di Torino.

Per realizzare questo proposito si rende necessaria la collaborazione di tutti gli addetti

ai lavori che vogliano cortesemente segnalare ci delle sentenze particolarmente significative o scrivere di argomenti che meritano di essere dibattuti.

Non abbiamo la vanità di volerci sostituire a qualcuno o di volere insegnare a qualche altro, ma siamo animati dal desiderio di rendere un servizio alla collettività che popola i Palagiustizi del distretto torinese e se un giorno un collega ci dirà: "questa massima, quella notizia non la sapevo" noi saremo orgogliosi di avere raggiunto l'obiettivo che ci eravamo proposti quando siamo partiti.

Allora, ringraziando sin da ora i Colleghi degli altri Fori che hanno aderito alla nostra richiesta di aiutarci come corrispondenti nelle sedi di Tribunale di loro competenza, il direttore responsabile Paola Zanolli, che avrà come unico compenso la gratitudine del Foro, mi porto avanti con il lavoro e ringrazio tutti quanti vorranno offrirci la loro preziosa collaborazione.

N. 0 - APRILE 2011

In questo numero

■ Penale

■ Il "coindagato archiviato" diventa testimone a tutti gli effetti

Pagina 2

■ Alterazione provvisoria della targa di un veicolo: non è reato di falso

Pagina 2

■ La confisca ed il sequestro devono essere disposti in sentenza

Pagina 2

■ L'Iva non versata 2005 e la violazione dell'articolo 3 della Costituzione

Pagina 3

■ Massime

Pagina 3

■ Civile

■ Il decreto ingiuntivo europeo e il giudizio di opposizione

Pagina 4

■ Condominio: le spese di manutenzione, ristrutturazione o innovazione sono a carico di chi è proprietario al momento della delibera assembleare

Pagina 4

■ I figli sposati possono avere diritto ad essere mantenuti dai genitori

Pagina 4

Rubrica

"Il punto" di Piero Calamandrei

Ogni avvocato vive nel suo patrocinio certi momenti in cui, dimenticando le sottigliezze dei codici, gli artifici della eloquenza, le accortezze del dibattimento, non sente più la toga che ha indossato, non vede più le toghe di cui sono ammantati i giudici: e si rivolge a loro, guardandoli negli occhi da pari a pari, con quelle parole semplici con cui la coscienza dell'uomo si rivolge fraternamente alla coscienza del suo simile per convincerlo della verità.

In questi momenti la parola "giustizia" torna ad essere fresca e nuova, come se si dicesse allora per la prima volta: e chi la pronuncia si sente passare nella voce un tremulo discreto e supplichevole, come quello che passa nelle parole del credente che prega.

Bastano questi momenti di umile e solenne sincerità umana a riscattare l'avvocatura da tutte le sue miserie.

In evidenza

Trasferimento con riassegnazione territoriale delle cause civili pendenti davanti alle sezioni distaccate del Tribunale di Torino

Con decreto n. 28/2011 il Presidente del Tribunale di Torino, ritenuto che per esigenze connesse alla rapida definizione dei processi civili presso le sezioni distaccate connesse al perdurare della situazione di sofferenza in cui versano anzidette sezioni, ha disposto il trasferimento alla sede centrale del Tribunale di Torino dei giudizi pendenti davanti alle sezioni distaccate di Chivasso, Cirié, Moncalieri e Susa, secondo le seguenti tipologie di gruppi omogenei di cause:

- cause ultrabiennali iscritte fino al 31.12.2008;
- decreti ingiuntivi;
- opposizione a decreto ingiuntivo;
- cause di opposizione ex lege 689/1981;
- cause di intermediazione finanziaria.

Con il medesimo provvedimento il Presidente del Tribunale di Torino ha altresì disposto che, a far data dal 4 aprile 2011, decreti ingiuntivi, opposizioni a decreto ingiuntivo, cause di opposizione ex lege 689/1981 e cause di intermediazione finanziaria siano iscritte alla sede centrale ed assegnate secondo le vigenti regole tabellari alle sezioni civili.

Il "coindagato archiviato" diventa testimone a tutti gli effetti

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 29 marzo 2010 n. 12067

La particolare situazione dell'indagato di reato connesso o collegato, nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di archiviazione, ha costituito oggetto di una recente pronuncia da parte delle Sezioni Unite, che sul punto hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"La disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui all'art. 197 c.p.p., all'art. 197 bis c.p.p. e all'art. 210 c.p.p. non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione".

A fondamento di tale principio la Suprema Corte pone tre ordini di motivazioni.

Il primo argomento è di ordine teorico-sistemico ed è rappresentato dalla necessaria sussistenza di un'accusa da cui difendersi, al fine di giustificare l'applicazione delle norme sull'incompatibilità testimoniale, espressione del diritto di difesa: *"L'esigenza del diritto di difesa, da cui deriva il diritto al silenzio, che è il cardine attorno a cui ruota il sistema - dell'incompatibilità testimoniale - presuppone evidentemente un'accusa dalla quale occorra appunto difendersi. Tale accusa assume il suo crisma fondamentale (...) con l'esercizio dell'azione penale da*

parte del pubblico ministero". La richiesta ed il decreto di archiviazione rappresentano una soluzione antitetica rispetto a tale esercizio, poiché determinano il cessare di ogni "immanenza" procedimentale nei confronti del soggetto interessato. *"Esigenze di equità e di razionalità del sistema inducono in effetti ad escludere che possa bastare ad escludere una persistente esigenza difensiva, con le connesse permanenti limitazioni della capacità testimoniale, un semplice adempimento burocratico (iscrizione nel registro degli indagati), a seguito del quale le autorità preposte non siano riuscite ad addvenire alla formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore sviluppo, e che magari è stato il frutto di una mera iniziativa pretestuosa o, peggio, fraudolenta, di un terzo interessato".*

Il secondo argomento utilizzato dalla Corte è di carattere interpretativo-letterario.

L'esclusione dell'indagato archiviato dal regime dell'incompatibilità testimoniale di cui agli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p. trova conforto nel testo stesso delle norme in questione, che si riferiscono al solo imputato e non all'indagato. Osserva la Corte: *"la situazione del soggetto nei cui confronti la pub-*

Sentenza

Alterazione provvisoria della targa di un veicolo: non è reato di falso

Corte di Cassazione, Sezione V Penale
19 gennaio 2011 n. 1468

La pratica di nascondere o "camuffare" la targa posteriore degli autoveicoli, in modo da impedirne la lettura ed ostacolare l'identificazione del proprietario (ad esempio, quello di far apparire una "F" al posto di una "E", oppure una "B" al posto di una "P") al fine di evitare le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rappresenta un fenomeno ritenuto da alcuni di rilevanza penale, in forza del combinato disposto dell'art. 100 comma 14 Codice della Strada - il quale prevede che *"chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale"* - e degli artt. 476 e seguenti del codice penale, dedicati alle "falsità in atti".

La Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n.1468 del 19.01.2011) ha però stabilito che:

*"la condotta di colui che circola con targa originale, ma coperta parzialmente, così da non poter essere identificato, non integra nè il reato previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 100, comma 12, nè quello previsto dall'art. 100, comma 14. L'azione censurata, invero, non è in grado di realizzare la fattispecie incriminatrice poichè gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale una **modificazione durevole del documento**, e non soltanto un **ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso**"* (la condotta esaminata nel caso di specie consisteva nell'aver apposto del nastro isolante nero sulla parte inferiore della targa del veicolo, a mezzo del quale il soggetto aveva superato i limiti di velocità imposti in centro urbano).

La Corte Suprema era giunta ad analoga conclusione già in un precedente caso, cui aveva fornito identica soluzione (Cass. pen. Sez. V, sent. n. 12936 del 18/02/2003).

blica accusa abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione penale non può considerarsi ontologicamente assimilabile a quella di chi, iscritto per dovere d'ufficio nel registro degli indagati, non sia stato ritenuto meritevole di una tale iniziativa".

Il terzo motivo, infine, è di ordine pratico e riguarda la

fragilità del rischio che, in seguito all'archiviazione, si verifichi una riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.: la Corte ritiene che si tratti di una "eventualità sostanzialmente assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a quella della possibile apertura delle indagini a carico di qualsiasi soggetto, per notizia

di reato individualmente attribuito".

Sul piano della giustizia sostanziale, inoltre, la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite consentirebbe di porre un freno alla pratica, utilizzata dalle parti private, di "creare" situazioni d'indagine nei confronti del potenziale accusatore, al fine di diminuirne il valore testimoniale.

Sentenza

La confisca ed il sequestro devono essere disposti in sentenza

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 3 novembre 2010 n. 1622

Il giudice di primo grado deve giudicare sui beni in sequestro, ovvero disporre eventuale confisca, con la sentenza di primo grado: non può "mandare a riserva" tale valutazione e statuire al riguardo con ordinanza successiva alla sentenza in quanto, dopo la pronuncia di primo grado, questi di-

venta funzionalmente incompetente a deliberare.

Ne consegue che l'ordinanza successiva ed indipendente dalla sentenza con cui il giudice di primo grado dispone la restituzione dei beni, ovvero la confisca dei medesimi, è affetta da nullità essendo stata adottata da un giudice funzio-

nalmente incompetente.

(Fattispecie in cui il giudice aveva disposto la restituzione di alcuni beni e la confisca di altri beni con ordinanza del 12.02.2010, successiva ed indipendente rispetto alla sentenza di primo grado, pronunciata il 22.12.2009).

L'Iva non versata 2005 e la violazione dell'articolo 3 della Costituzione

di Alberto Pantosti Bruni

Tribunale ordinario di Torino, Sezione I penale, ordinanza del 22 settembre 2010, dott.ssa P.O. Meroni.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 ter D.lgs. 74/2000 (introdotto dall'art. 35, comma VII D.L. n. 233/06) in relazione all'art. 3 Cost., relativamente alle omissioni contributive riferentesi al periodo di imposta 2005 atteso che alla data di entrata in vigore di tale norma il termine per versare le imposte risultava inferiore a quello normativamente concesso per i successivi periodi di imposta.

La questione di costituzionalità di cui alla massima che precede, investe il Giudice delle leggi di una tematica tanto attuale quanto importante in tema di applicazione dell'art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, entrato in vigore nel luglio 2006. La medesima, peraltro, desta ancor più interesse a seguito di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14 ottobre 2010, n. 38619, nella quale si è ritenuto che – senza violare il principio della irretroattività della legge penale – la norma di cui ci occupiamo sia applicabile anche agli omessi versamenti derivanti dalle dichiarazioni IVA presentate durante il corso dell'anno 2005.

Alla luce di tale abbinio giurisprudenziale, invero, emergono in tutta

la loro chiarezza le differenze che intercorrono tra colui che sia obbligato a corrispondere il valore aggiunto in base alla dichiarazione Iva presentata durante il corso dell'anno 2005 e colui che, invece, sia a ciò tenuto sulla scorta di dichiarazioni presentate in un momento successivo.

Fermo restando che il termine per il versamento dell'IVA coincide con il 27 dicembre di ogni anno e che, come si è visto, l'art. 10 ter D.lgs. 74/2000 è entrato in vigore nel luglio del 2006, non v'è chi non veda che il primo dei due soggetti cui si è fatto riferimento, rispetto al secondo, ha avuto un tempo decisamente inferiore per adempiere a tale obbligo (dal luglio 2006 al 27 dicembre 2006). La situazione in cui si trova costui, invero, è nettamente diversa da quella di chi abbia presentato una dichiarazione in epoca successiva all'anno 2005. Quest'ultimo, infatti, essendo a conoscenza della rilevanza penale dell'omesso versamento di ammontare superiore a 50.000 euro, ha avuto tutto il tempo per decidere come regolare il proprio volume di affari sì da restare al di sotto della soglia di punibilità prevista dalla legge. Il contribuente obbligato al versamento sulla scorta della dichiarazione presentata nell'anno 2005, invece, non conoscendo (né potendo prevedere) le conseguenze penali derivanti dall'omesso

versamento dell'Iva, non è stato posto in grado di programmare anticipatamente la condotta da tenere durante il periodo di imposta, in guisa da prevenirne le possibili conseguenze penali. Il contribuente obbligato sulla scorta della dichiarazione riferentesi all'anno 2005, una volta appreso della entrata in vigore della sanzione penale nel luglio del 2006, ha avuto poco più di cinque mesi per tentare di evitare di incorrere in una omissione costituente reato, diversamente da chi, invece, sin dal momento della dichiarazione annuale era consapevole della rilevanza penale di un omesso versamento del valore aggiunto percepito. Questa è la ragione per cui, condivisibilmente, perlomeno ad avviso di chi scrive, il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui alla massima che precede, osservando lucidamente come sia del tutto "evidente che la prescrizione penale di cui all'art. 10 ter D.lgs. 74/2000, ovvero, la prescrizione di corrispondere l'imposta nel termine indicato, ha un contenuto precettivo differente a seconda dell'anno per il quale è stata dovuta l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era debitore Iva per l'anno 2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore rispetto a chi lo è stato per gli anni successivi e a chi sarà debitore in futuro".

Massime

IL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI MISURA ALTERNATIVA HA EFFETTO SOSPENSIVO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba – Decreto 18.2.2011

Il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità di istanza di misura alternativa pronunciato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha effetto sospensivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 588 c.p.p. e 666 comma 7 c.p.p. e, pertanto, non deve procedersi a revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione ex art. 656 co. 8 c.p.p. e ove ciò sia avvenuto il Pubblico Ministero deve provvedere alla immediata richiesta di restituzione dell'ordine di esecuzione con conseguente nuova sospensione della esecuzione.

IL DETENUTO ESPULSO NON PUO' CHIEDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA PRESSO IL DOMICILIO AI SENSI DELLA L.199/2010

Ufficio di Sorveglianza di Alessandria Dott.ssa Figiaconi - Decreto 3.2.2011

La richiesta di applicazione della esecuzione della pena detentiva presso il domicilio ai sensi dell'art. 1 l. 26.11.2010 n. 199 del condannato espulso ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.l. 25.7.1998, n. 286 (come modificato dall'art. 15 l. 189/2002) ancora in attesa di esecuzione, è inammissibile in quanto l'espulsione dello straniero quale misura alternativa preclude la valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione.

Le decisioni in commento pare allontanarsi dal insegnamento della Suprema Corte che, proprio recentemente, ha ricordato che "la giurisprudenza di legittimità, in una lettura costituzionalmente orientata dalla norma, ha argomentato che l'espulsione non può essere disposta neppure quando il soggetto già si trovi ad espriare la pena con altre misure alternative alla detenzione in carcere, espressione di un principio di progressività trattamentale, essendo, in questo caso, prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale" (Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 2010, n. 27236).

NON RISPONDE DI ABUSO D'UFFICIO IL PUBBLICO UFFICIALE CHE MALMENI TALUNO DURANTE L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

Corte di Appello di Torino, Prima sezione penale Pres. Est. Dott. Pallini – Sentenza 15.12.2010

Qualora il comportamento del pubblico ufficiale si concretizzi nella violazione di una norma penale generale diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto, si configura unicamente tale ipotesi di reato, eventualmente aggravata dall'art. 61, n. 9 c.p. quando il fatto è stato commesso anche con l'abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata, come accade nel caso di percosse, lesioni, ingiurie, minaccia arrecate alla persona in occasione del suo fermo per identificazione. In tal caso, infatti, l'evento della condotta contra ius non costituisce alcunché di ulteriore rispetto alla fattispecie tipica realizzata, e il "comportamento" di abuso è assorbito ed esaurito in quest'ultima fattispecie, che si pone come lex specialis rispetto a quello di cui all'art. 323 c.p.

Conformi

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 17.11.2008, n. 42801
Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1 ottobre 2003 n. 49536



LA VOCE
dell'**AGORÀ**



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino - n. 5408 del 23/06/2000

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino - **e-mail:** info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L.-Via Regio Parco 91, Settimo Torinese

Editore

Tommaso Servetto

Direttore Responsabile e realizzazione progetto grafico

Paola Zanolli

Caporedattore

Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno - Laura Peyra
Chiara Proglia - Antonio Vallone - Cristina Zaccaria - Francesca Zan

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli - Isidora Caltabiano
Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Il decreto ingiuntivo europeo e il giudizio di opposizione

di Cristina Zaccaria

Nonostante il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, entrato in vigore in forza del regolamento n. 1896/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. del 30 dicembre 2006 (L399), abbia trovato applicazione a partire dal 2008, il ricorso a tale istituto pare aver trovato nel nostro Paese scarsa diffusione.

Come è noto l'ambito di operatività della normativa indicata concerne le controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito ed attiene ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale, con esclusione delle controversie inerenti l'ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione l'ingiuunto potrà proporre opposizione al giudice d'origine, utilizzando l'apposito modulo F allegato al Regolamento, dopodiché si seguono le ordinarie regole di procedura civile: sul punto si ritiene opportuno evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale relativo all'iter processuale da seguire successivamente al deposito dell'atto di opposizione non è univoco.

Il Tribunale di Firenze, con decreto 25 settembre

2009 ha rilevato che l'opposizione proposta con il Modulo F non ha requisiti di cui all'art. 645 c.p.c. e ha la sola finalità di rendere inefficace il decreto ingiuntivo europeo. Conseguentemente il Giudicante ha provveduto all'assegnazione di termini al convenuto opponente per costituirsi nei modi di cui agli artt. 166 e 167 onerando l'attore-opposto della comunicazione della fissazione della data di udienza.

Il Tribunale di Piacenza, con decreto 18 settembre 2010, invece, pur riconoscendo all'opposizione la medesima finalità del Tribunale di Firenze, ha affermato che è il creditore-opposto che intenda far valere il proprio diritto che deve agire secondo le norme ordinarie del processo civile provvedendo, avuta conoscenza dell'opposizione a cura della cancelleria, agli incombenti del caso. Con l'indicato provvedimento pertanto il Giudice ha fissato udienza con notifica a cura di parte creditrice-opposta, mediante difensore, di un proprio atto difensivo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. al debitore opponente, al fine di consentirgli di integrare le difese ex artt. 167, 166 c.p.c. non potendosi considerare a tale fine idoneo l'atto di citazione in opposizione depositato in cancelleria.

In tal senso si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, che con il provvedimento in data

14/03/2011, rilevato che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE 1896/2006, "1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario. 2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. 3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario", ha concluso che l'ingiunzione di pagamento europea conserva la sua efficacia solo in caso di omessa opposizione. Viceversa, in caso di presentazione della medesima, il creditore che voglia far valere il proprio credito deve azionarlo secondo le norme ordinarie del processo civile, secondo la linea dettata nella menzionata sentenza in data 18 settembre 2010 dal Tribunale di Piacenza.

Condominio

Spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione o innovazione a carico di chi è proprietario al momento della delibera assembleare

Corte di Cassazione, Sezione II civile, 3 dicembre 2010, n. 24654

Con la decisione in esame la Corte ha statuito che in caso di vendita di un'unità immobiliare compresa in un condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, a nulla rilevando il momento in cui vengono eseguiti i lavori.

Dirimendo il contrasto creatosi tra decisioni del Collegio negli ultimi anni, la Suprema Corte ha stabilito che l'individuazione del momento d'insorgenza dell'obbligo di contribuzione alle spese condominiali dipende dalla diversa origine della spesa alla quale il condomino deve contribuire.

Per il caso di spesa necessaria alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune, la nascita dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale.

Conseguentemente, tenuto al pagamento delle relative spese è il soggetto che risulta essere proprietario al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori.

Al contrario, per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall'assemblea nella loro quantità e qualità e nell'importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l'esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino.

In tal caso, quindi, l'obbligo di contribuire alle spese discende direttamente dalla delibera dell'assemblea.

Da tanto deriva che, in caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea.

Diritto di famiglia

I figli sposati possono avere diritto ad essere mantenuti dai genitori

Corte di Cassazione, Sezione I civile, 26 gennaio 2011 n. 1830

Con la decisione in esame la Corte ha statuito che il figlio maggiorenne, che ha conseguito un titolo di studio universitario ma non ha potuto trarne utile profitto non per sua colpa e per sua scelta e non ha raggiunto l'indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio in quanto non è stata costituita una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente, ha diritto al contributo nel mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c.

La Sentenza n. 1830/2011, pur confermando l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne comporta l'automatica cessazione del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, ne mitiga la portata.

Difatti, nella vicenda prospettata la Corte non ha ravvisato alcuno degli elementi su cui si fonda l'annuncio principio di diritto, che trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la

costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita.

Segnatamente, nel caso di specie la figlia, di giovanissima età, sebbene avesse contratto matrimonio, continuava a vivere, come in passato, con la madre, ed a frequentare il corso di laurea intrapreso, mentre il marito era un giovane studente privo di mezzi economici.

Conseguentemente la Suprema Corte ha applicato la regola generale disciplinata dall'art. 148 c.c. secondo cui sul genitore continua a gravare l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio quando 1) non viene fornita la dimostrazione della sua autosufficienza economica (anche attraverso il lavoro del coniuge); 2) non viene dimostrato che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di avvalersi del proprio titolo conseguito.

Il matrimonio di un figlio non è dunque condizione "sufficiente" per fare sospendere l'assegno di mantenimento a carico dei genitori.